

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.355

del 03.09.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Visaggio srl e Studio Più srl c/ Comune di Molfetta. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, delle delibere consiliari che hanno istituito il canone di concessione occupazione suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari, tariffe e modifiche alla imposta sulla pubblicità e atti conseguenti.

L'anno duemilaquattro, il giorno tre del mese di settembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Assente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Dott.Mauro MAGARELLI – Vice Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 7.9.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 24.08.2004 con prot. n.74, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura degli Avv.ti Rosaria Gadaleta e Davide de Gennaro – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla “Visaggio s.r.l.”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Felice Visaggio e dalla “Studio Più s.r.l.”, in persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Losito;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29-30 marzo 2004 avente ad oggetto l’istituzione del canone di concessione per l’occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari, disciplina e approvazione della relativa tariffa;
- della delibera di C.C. n. 14 del 29-30 marzo 2004,, avente ad oggetto “Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, nella parte in cui apporta modifiche all’art. 12, 6° comma, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, stabilendo l’introduzione del canone di concessione per gli impianti in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 285/92;
- degli atti applicativi delle predette delibere e di quelli inerenti l’attività di accertamento e, tra questi, degli avvisi di pagamento emessi in data 5.7.2004 relativi alle somme liquidate a titolo di conguaglio sull’imposta già corrisposta dai ricorrenti;
- Le imprese ricorrenti invocano l’istanza cautelare per fumus boni juris ritenendo illegittimi gli atti impugnati per il periculum in mora evidenziando la determinazione degli stessi di un immediato pregiudizio economico a carico delle imprese stesse;
- Ritenuto che l’azione posta in essere dalla Visaggio s.r.l. e dalla Studio Più, come legalmente rappresentate, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto, appalesandosi necessaria la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l’incarico di rappresentante e difensore dell’Ente all’Avv. Rossella Chieffi, da Terlizzi (BA), demandando al Funzionario dell’Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Funzionario dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Rossella Chieffi con studio in Terlizzi (Bari) alla Via Mazzini n. 14, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Visaggio s.r.l e Studio Cinque Più s.r.l., come legalmente rappresentate c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.